

piano di zona ambito di seregno

# Linee guida per l'erogazione del Buono Sociale Anziani Assistenti Familiari

Gennaio-Dicembre 2011



Comune di  
Barlassina



Comune di  
Cogliate



Comune di  
Giussano



Comune di  
Lazzate



Comune di  
Lentate sul Seveso



Comune di  
Meda




Comune di  
Misinto



Comune di  
Seregno



Comune di  
Seveso



piano di zona ambito di seregno

## Indice

### Capo I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1	Finalità dell'intervento	pag.	3
ART.2	Destinatari	pag.	3
ART. 3	Requisiti per l'accesso al buono	pag.	3
ART. 4	Limiti di reddito	pag.	4
ART. 5	Entità del buono	pag.	4
ART. 6	Modalità di utilizzo	pag.	4
ART. 7	Incompatibilità del buono con altre prestazioni	pag.	5
ART. 8	Modalità di presentazione delle domande e di erogazione del buono	pag.	5

### Capo II CONTROLLI

ART. 9	Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive	pag.	6
ART. 10	Pubblicità sull'esito dei controlli a campione	pag.	6
ART. 11	Dichiarazioni mendaci: provvedimenti conseguenti	pag.	6

### Capo III NORME FINALI

ART. 12	Segreto d'ufficio	pag.	6
ART. 13	Acquisizione e trattamento dei dati personali	pag.	7
ART. 14	Comunicazione ai cittadini.	pag.	7



## Capo I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### ART. 1 Finalità dell'intervento

1. Il Buono Sociale, secondo quanto previsto dalla Legge nazionale 328/00 e dalla Legge regionale 3/08, costituisce un supporto economico finalizzato a valorizzare la cura dell'anziano a domicilio ed a limitare o ritardare la necessità di ricovero in strutture residenziali.
2. Il buono sociale viene erogato a favore delle persone singole o delle famiglie che si avvalgono, in qualità di datori di lavoro, di personale addetto all'attività di assistenza familiare o di servizi domiciliari o territoriali (quali i Centri Diurni Integrati).

### ART. 2 Destinatari


1. Possono accedere al buono sociale le persone non autosufficienti:
  - i. che hanno già sottoscritto, al momento della presentazione della domanda del presente Buono, un contratto di lavoro con uno o più assistenti familiari per la propria assistenza in casa o per le quali lo stesso contratto viene stipulato da un familiare; in tale caso, deve essere presentato il contratto di lavoro per la regolare assunzione di una persona dedicata allo svolgimento delle funzioni assistenziali a favore della persona, appartenente al nucleo familiare.
  - ii. che si avvalgono di servizi domiciliari o territoriali (quali i Centri Diurni Integrati); in tal caso devono essere presentate regolari fatture.

In entrambi i casi le spese mensili sostenute devono essere pari o superiori ad € 500,00.

2. Per "assistente familiare" si intende la persona singola disponibile a fornire attività di cura ed aiuto a domicilio.
3. I beneficiari del buono devono impegnarsi a far partecipare il personale addetto all'assistenza a programmi di formazione ed aggiornamento, secondo modalità definite in accordo con i servizi sociali territoriali e coerenti con l'obiettivo di qualificare il lavoro di cura.

### ART. 3 Requisiti per l'accesso al buono

1. I requisiti per l'accesso al buono sono:
  - a. La residenza in uno dei Comuni dell'Ambito di Seregno (Barlassina, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso)
  - b. L'età non inferiore a 75 anni compiuti alla data di presentazione della domanda
  - c. La non autosufficienza certificata da invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento
  - d. L'aver già sottoscritto, al momento della presentazione della domanda di Buono, un contratto di lavoro con uno o più assistenti familiari per l'assistenza in casa (il contratto può essere stipulato o dal diretto interessato o da un familiare) oppure l'avvalersi di servizi domiciliari o territoriali (quali i Centri Diurni Integrati)
  - e. L'appartenere a nuclei familiari con una situazione economica non superiore al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di € 12.500,00
2. Per semplificare l'accesso al buono e per evitare la ripetizione di accertamenti sanitari, la condizione di non autosufficienza dovrà essere documentata producendo copia del verbale della Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità dell'A.S.L. attestante la "totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento".



## piano di zona ambito di seregno

3. Le spese relative all'assunzione regolare di assistenti familiari devono essere uguali o superiori a € 500,00 mensili. Vengono equiparate alle spese per l'assunzione regolare di assistenti familiari, le spese per:
  - Il Servizio di Assistenza Domiciliare, reso da soggetti privati,
  - La frequenza di un Centro Diurno Integrato da parte dell'anziano.Le singole voci di spesa possono anche essere cumulate fino al raggiungimento di una spesa complessiva pari o superiore a € 500,00 mensili.
4. Nel caso in cui più anziani convivano nello stesso nucleo familiare, ognuno può beneficiare del buono, fermi restando il possesso dei requisiti di accesso stabiliti.

### ART. 4 Limiti di reddito

1. Il nucleo familiare di riferimento ai fini della determinazione della situazione economica è costituito, ai sensi del D. L.vo 130/2000, da tutte le persone conviventi, come risulta dallo stato di famiglia, compreso l'anziano e i soggetti a carico ai fini IRPEF; unica eccezione è rappresentata dall'assistente familiare se convivente e sullo stesso stato di famiglia dell'anziano.
2. L'indennità di accompagnamento ed altre analoghe indennità non sono conteggiate ai fini della determinazione della situazione economica.


### ART. 5 Entità del buono

1. Per il periodo di erogazione del buono, l'entità dello stesso è definita in € 400,00= (quattrocento) mensili.
2. Nel caso in cui, per brevi periodi nel corso dell'anno 2011, le spese mensili documentate risultino inferiori a € 500,00, non verrà erogato il buono per i relativi mesi.

### ART. 6 Modalità di utilizzo

1. Il buono può essere utilizzato per:
  - a) assistenza resa da un "assistente familiare" (così come definito all'art. 2, comma 2), regolarmente assunto dall'anziano o da suoi familiari;
  - b) servizio di assistenza domiciliare reso da privati;
  - c) frequenza ad un Centro Diurno Integrato.
2. Le prestazioni assistenziali da garantirsi a domicilio, consistono in:
  - a) cura dell'igiene personale;
  - b) aiuto nell'alzata e messa a letto;
  - c) aiuto nell'assunzione e/o somministrazione dei pasti;
  - d) assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione e nella gestione delle altre attività quotidiane;
  - e) prevenzione delle piaghe da decubito;
  - f) controllo e sorveglianza per il riposo notturno;
  - g) aiuto o controllo nell'espletamento delle normali attività quotidiane, sia all'interno dell'abitazione sia in rapporto con l'esterno.
3. I Servizi Sociali di riferimento pongono in essere le opportune attività di monitoraggio dei diversi impegni assunti, al fine della tutela e del sostegno degli anziani assistiti.

Comune di  
BarlassinaComune di  
CogliateComune di  
GiussanoComune di  
LazzateComune di  
Lentate sul SevesoComune di  
MedaComune di  
MisintoComune di  
SeregnoComune di  
Seveso




## ART. 7 Incompatibilità del buono con altre prestazioni

1. Il buono è incompatibile con il ricovero in RSA (lungodegenza) e pertanto decade dal giorno del ricovero stesso.
2. In caso di ricovero temporaneo "di sollievo" in RSA il buono sarà sospeso per il periodo di ricovero.
3. In caso di decesso il buono decade dal giorno successivo all'evento.

## ART. 8 Modalità di presentazione delle domande, criteri per la formulazione della graduatoria ed erogazione del buono

1. Le modalità e le procedure di erogazione sono le seguenti:
  - a) le domande, da predisporre utilizzando il fac-simile predisposto dall'Ufficio di Piano, devono essere sottoscritte dall'anziano oppure, qualora l'anziano ne sia incapacitato, in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale o dal parente o affine che presta assistenza a domicilio all'invalido. Le condizioni che consentono l'accesso al buono sono autocertificate dal richiedente, fatta eccezione per il Verbale della Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità, che deve essere allegato in copia alla domanda.
  - b) le domande presentate restano valide fino al 31 dicembre 2011.
  - c) le domande devono essere presentate al Comune di residenza dell'anziano, allegando l'attestazione ISEE e copia del contratto di lavoro per la regolare assunzione di una persona dedicata allo svolgimento delle funzioni assistenziali a favore della persona e/o eventuali fatture di servizi domiciliari o territoriali (quali i Centri Diurni Integrati).
  - d) le domande possono essere presentate durante tutto l'anno 2011 con modalità "a sportello", a partire dal 01-02-2011. Verrà realizzata una prima graduatoria con tutte le domande giunte entro il giorno 28-02-2011 (compreso): qualora le risorse finanziarie fossero insufficienti, si costituirà una lista d'attesa in base all'ISEE e l'età. Per i beneficiari del buono che rientreranno in questa prima graduatoria (realizzata con le domande giunte entro il 28-02-2011), il Buono avrà valore retroattivo a partire dal giorno 01-01-2011.
  - e) il Comune di residenza dell'anziano verifica la completezza della documentazione e, se necessario, richiede la documentazione mancante. Entro il 15-03-2011, istruite le domande, ne valuta l'ammissibilità ed inseriscono i dati nel programma applicativo SS 2000. L'Ufficio di Piano entro il 30-03-2011 provvede a formulare la graduatoria complessiva in rapporto all'ISEE, degli anziani ammessi: a parità di ISEE, prevarrà la maggiore età.
  - f) le domande del Buono anziani possono essere presentate durante tutto l'anno 2011 ed il Buono, in caso di disponibilità dei fondi, verrà riconosciuto dal mese successivo alla presentazione della domanda. Nel caso in cui non fossero disponibili i fondi, i nominativi entreranno in lista d'attesa in base all'ISEE e l'età. Quest'ultima verrà aggiornata dall'Ufficio di Piano nel momento delle liquidazioni quadrimestrali, prendendo in considerazione il valore ISEE e non la data di presentazione della domanda.
  - g) il beneficiario ha l'obbligo di comunicare al comune ogni variazione delle proprie condizioni e dei requisiti per l'accesso al beneficio; al venir meno delle condizioni descritte nel presente bando si perde il diritto al beneficio del buono.
  - h) l'erogazione del buono è QUADRIMESTRALE posticipata.





## Capo II - CONTROLLI.

### ART. 9 Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive

1. Spetta a ciascun comune espletare tutte le funzioni di controllo successivo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con la banca dati in possesso dell'Amministrazione e coi dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
2. La percentuale di autodichiarazioni ISEE da sottoporre annualmente a controllo campione mediante estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109/98 e del capo V del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445/2000, è definita in misura non inferiore al 10% fino a 100 autodichiarazioni, in misura non inferiore al 2% oltre tale limite.

### ART. 10 Pubblicità sull'esito dei controlli a campione

1. Gli esiti dei controlli sono tempestivamente resi pubblici mediante affissione all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica.

### ART. 11 Dichiarazioni mendaci: provvedimenti conseguenti

1. La dichiarazione falsa comporta :
  - a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
  - b) la responsabilità penale.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento di ciascun comune, immediatamente si attiva, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall'esito del controllo e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con l'indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell'illecito penale.
3. Il responsabile di servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni, tenuto conto delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare e dell'economicità dell'azione.


## Capo III - NORME FINALI

### ART. 12 Segreto d'ufficio

1. Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possano venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle certificazioni ISEE, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dall'art. 28 della legge n. 241/90 e susseguenti modificazioni.







**piano di zona ambito di seregno**

### **ART. 13 Acquisizione e trattamento dei dati personali**

1. I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente regolamento, sono raccolti e conservati presso gli uffici competenti di ciascun comune nel pieno rispetto del d.Lgs 196/2003.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena dell'esclusione da ogni forma di contributo.
3. Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del D. Lgs 196/2003.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge succitata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente titolare del trattamento dei dati.

### **ART. 14 Comunicazione ai cittadini**

1. La pubblicizzazione del bando avverrà secondo modalità standardizzate definite dall'ufficio di piano.
2. Copia delle presenti linee guida, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi di ciascun comune deputati all'erogazione del contributo e presso l'U.R.P



Comune di  
Barlassina



Comune di  
Cogliate



Comune di  
Giussano



Comune di  
Lazzate



Comune di  
Lentate sul Seveso



Comune di  
Meda



Comune di  
Misinto



Comune di  
Seregno



Comune di  
Seveso